

# **ESERCIZIO della PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA del COMUNE di FIRENZE**

## **Avviso di selezione pubblica di 3 praticanti Avvocati Anno 2016**

Il Direttore dell'Avvocatura  
rende noto

che è possibile presentare domanda per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Firenze.

**La domanda** deve essere redatta sull' apposito modulo allegato, debitamente firmata e corredata da fotocopia di un valido documento d'identità, e deve essere indirizzata alla Direzione Avvocatura del Comune di Firenze **entro il 01.02.2016** e spedita a mezzo del servizio postale con A/R o presentata direttamente presso l'Archivio generale del Comune di Firenze oppure inviata in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: [avvocatura@comune.fi.it](mailto:avvocatura@comune.fi.it).

**La selezione**, riservata a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e che non abbiano già iniziato la pratica forense da più di 6 mesi, avverrà in base ai seguenti criteri di massima :

- esito colloquio
- curriculum vitae et studiorum
- voto di laurea

Il tirocinio ha la durata di un anno.

Il colloquio avverrà **l'11 febbraio 2016 dalle ore 16 presso gli uffici dell'Avvocatura**, in Palazzo Vecchio, piazza della Signoria, a Firenze. Ogni eventuale variazione in ordine alla data e all'orario dei colloqui sarà pubblicata in rete civica.

L'Amministrazione si riserva ogni decisione, in ordine all'ammissione o meno alla pratica forense presso l'Avvocatura comunale, all'esito dei colloqui.

**La pratica legale** non configura un rapporto di lavoro ed è disciplinata dalla delibera DGC 2013/288 del 13.09.2013. La spesa di iscrizione al registro dei praticanti avvocati sarà a carico degli stessi. Lo svolgimento della pratica

comporta il rispetto delle norme di deontologia professionale, compreso il rispetto del segreto professionale.

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della pratica forense, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs n. 196/2003.

Per informazioni è possibile contattare l'Avvocatura comunale al n. telefonico 055.2768516 in orario di ufficio.

IL DIRETTORE  
**Avv. Antonella Pisapia**

Il Direttore  
Avv. Antonella Pisapia



**DOMANDA PER ACCEDERE ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE**

Alla Direzione Avvocatura del Comune di Firenze  
Palazzo Vecchio  
Piazza della Signoria

..I ....sottoscritt... Dott.....  
nat..... a.....  
Il .....residente a .....  
in via.....  
tel. ....e-mail .....  
cellulare (facoltativo) .....

**CHIEDE**

di essere ammess... a partecipare alla selezione (disposta con provvedimento dirigenziale  
...../...../.....) per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Firenze

**DICHIARA <sup>1</sup>**

- di aver conseguito Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di

.....

in data..... con tesi in.....

dal titolo.....

consequendo il voto .....

- di aver sostenuto gli esami indicati nel curriculum vitae et studiorum, che si allega alla presente;

- di essere consapevole che i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della pratica forense, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs n. 196/2003.

Si allega fotocopia di un valido documento d'identità e il curriculum vitae et studiorum.

Data.....

Firma

.....

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze anche di carattere penale in caso di dichiarazioni mendaci

## **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI FIRENZE**

### **Articolo 1 - Oggetto del disciplinare.**

Il presente disciplinare regola lo svolgimento della pratica forense presso la Direzione Avvocatura del Comune di Firenze, in conformità alle nuove disposizioni statali derivanti dall'ordinamento della professione forense.

### **Articolo 2 - Destinatari**

La pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Firenze, propedeutica all'esame di abilitazione al patrocinio legale, è aperta ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere la professione forense.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata della pratica presso l'Avvocatura è fissata al massimo in dodici mesi, così come previsto dalla nuova disciplina statale in materia di ordinamento professionale forense.

### **Articolo 4 - Numero di praticanti ammessi.**

Sono ammessi al patrocinio presso l'Avvocatura Comunale nei limiti delle risorse disponibili fino a 4 praticanti, da assegnare a ciascuno dei Servizi in cui si ripartisce la Direzione Avvocatura, nonché alla Direzione Avvocatura medesima. La Direzione Avvocatura si riserva la facoltà di ammettere al patrocinio un numero superiore di praticanti compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse stanziare in bilancio, come pure di non avvalersi di alcun praticante.

### **Articolo 5 - Selezione dei candidati all'esercizio della pratica forense.**

1. La selezione degli aspiranti allo svolgimento della pratica avviene a seguito di avviso pubblico che, di regola, viene adottato annualmente e pubblicato sulla rete civica comunale. Se opportuno, possono essere effettuati più avvisi nel corso dell'anno.
2. I requisiti per l'ammissione alla pratica forense presso l'avvocatura sono:
  - Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
  - Avere conseguito una laurea in giurisprudenza in Italia [DL, LS o LM, ossia: vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, in base agli ordinamenti applicabili] o all'estero purché riconosciuta equipollente;
  - Il titolo indicato deve essere valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati;
  - Non essere iscritti all'albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di scadenza del termine per presentare la domanda. Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi successivi rispetto alla prima convocazione, è consentita l'iscrizione al suddetto albo da più di sei mesi, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Alla selezione dei candidati allo svolgimento della pratica forense presso la Direzione Avvocatura, procedono di norma i professionisti avvocati della Direzione in apposita data da comunicarsi agli aspiranti unicamente a mezzo rete civica. La selezione avverrà - in linea di massima - in base ai seguenti elementi:
  - l'esito del colloquio
  - Curriculum vitae e studiorum

- il voto di laurea
- 4. Poiché la pratica forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante ed una presenza assidua, in sede di selezione verrà valutata la compatibilità di tale pratica con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere, risultanti dal curriculum o dal colloquio, che assorbono eccessivamente l'attenzione ed il tempo dei praticanti, soprattutto in considerazione della riduzione del periodo di tirocinio professionale - da ventiquattro a dodici mesi presso le avvocature pubbliche - introdotta dalle nuove disposizioni statali di settore.

**Articolo 6 - Doveri del praticante nell'esercizio della pratica forense.**

I praticanti devono tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di una Avvocatura Pubblica sia al ruolo dell'attività forense. A tal fine, i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

**Articolo 7 - Modalità di svolgimento della pratica forense.**

1. Lo svolgimento della pratica da parte dei praticanti ammessi al tirocinio presso l'Avvocatura è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
2. Ciascun praticante viene assegnato ad uno dei Servizi in cui è ripartita la Direzione Avvocatura o direttamente alla Direzione medesima e, in particolare, ad un avvocato con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
3. Il Dirigente Responsabile del Servizio e gli avvocati assegnati allo stesso Servizio attendono, di regola, alla formazione di uno o più praticanti;
4. Le modalità di svolgimento della pratica sono disciplinate dall'avvocato assegnatario o dal Direttore, fermo restando il rispetto delle regole generali e di tutte le iniziative che l'Avvocatura decide di assumere, a cui tutti i praticanti debbono necessariamente attenersi (presenza giornaliera, adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari, partecipazione a seminari, partecipazione alle udienze, collazione, fascicoli, ecc.).
5. L'Avvocatura mette a disposizione del praticante il patrimonio librario e le banche dati informatiche in suo possesso, secondo le modalità determinate dalla Direzione Avvocatura.
6. I praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni degli avvocati cui sono assegnati, di regola, curano l'approfondimento in punto di diritto delle pratiche che a scopo formativo gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione.
7. Parte integrante dell'esercizio della pratica forense è costituita dall'apprendimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche o altro) che, per la peculiare organizzazione dell'avvocatura, avverrà con la guida degli addetti al relativo servizio, oltre che dell'avvocato assegnatario.
8. Ai fini di una maggiore completezza della pratica professionale, è consentita l'iscrizione all'Albo dei praticanti abilitati, ossia di coloro ammessi al

patrocinio delle cause di competenza del Giudice di pace e del Tribunale, limitatamente ai casi previsti per legge.

9. I praticanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo massimo di trenta giorni complessivi continuativi nell'anno solare, in coincidenza di norma del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con l'avvocato assegnatario. Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite massimo di venti giorni, potranno essere concessi in ipotesi particolari e motivate, previo assenso dell'avvocato assegnatario.
10. E' delegata all'Avvocato, cui è assegnato il praticante, la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica, richiesta da Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### **Articolo 8 – Rimborso spese al praticante.**

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 7 comma 9, a decorrere dal 7° mese di pratica forense espletato presso l'Avvocatura Comunale di Firenze, spetta al praticante un rimborso forfettario, nella misura di euro 400 Euro lordo al mese da liquidare trimestralmente previa rimessione di notula. In caso di cessazione anticipata della pratica presso la Direzione Avvocatura il compenso sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla prestazione effettivamente resa.
2. La Direzione Avvocatura potrà modificare in aumento o in diminuzione la misura del suddetto rimborso forfettario annualmente in ragione delle risorse finanziarie disponibili e del numero di praticanti che il Direttore annualmente – sentiti i Dirigenti dei Servizi – determinerà di ammettere alla pratica.
3. Alla copertura finanziaria del suddetto rimborso forfettario provvede la Direzione Avvocatura, mentre la Direzione Risorse Umane provvederà alla copertura assicurativa Inail dei praticanti.

#### **Articolo 9 – Esclusione della pratica forense dalla costituzione di rapporti di lavoro.**

Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, né costituisce titolo di preferenza a tal fine.

#### **Articolo 10 – Tirocini curriculari e non curriculari.**

Sono ammessi presso la Direzione Avvocatura tirocini curriculari gratuiti, ovvero tirocini formativi, previa convenzione con Università e altri soggetti.

Sono ammessi tirocini non curriculari ai sensi degli articoli 17bis e ss. della l.r. 32/2002, come modificata dalla l.r. 3/2012, compatibilmente con i vincoli di spesa dell'Ente.

#### **Art. 11 – Norma transitoria.**

Il presente disciplinare si applica anche ai praticanti che svolgono la pratica forense presso la Direzione Avvocatura alla data di adozione del presente disciplinare.